

JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

Free movement and COVID-19: the new approach of the EU Council

On January 25, 2022, the European Union Council adopted a recommendation on a coordinated approach to ease safe free movement during the COVID-19 pandemic. This recommendation responds to the significant increase in vaccine uptake and the rapid roll-out of the EU digital COVID certificate, and replaces the previously existing recommendation.

Under the new recommendation, which is to enter into force on February 1, 2022, COVID-19 measures should be applied considering the status of the person instead of the situation at regional level, with the exception of areas where the virus is circulating at very high levels. This means that a traveler's COVID-19 vaccination, test or recovery status, as evidenced by a valid EU digital COVID certificate, should be the key determinant.

Person-based approach

Travelers in possession of a valid EU digital COVID certificate should not be subject to additional restrictions to free movement. A valid EU digital COVID certificate includes:

- A **vaccination certificate** for a vaccine approved at European level if at least 14 days and no more than 270 days have passed since the last dose of the primary vaccination series or if the person has received a booster dose. Member states could also accept vaccination certificates for vaccines approved by national authorities or the WHO.
- A negative PCR **test result** obtained no more than 72 hours before travel or a negative rapid antigen test obtained no more than 24 hours before travel.
- A **certificate of recovery** indicating that no more than 180 days have passed since the date of the first positive test result.

Persons who are not in possession of an EU digital COVID certificate could be required to undergo a test prior to or no later than 24 hours after arrival. Travelers with an essential function or need, cross-border commuters and children under 12 should be exempt from this requirement.

Map of EU regions

The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) should continue to publish a map of member states' regions indicating the potential risk of infection according to a traffic light system (green, orange, red, dark red). The map should be based on the 14-day case notification rate, vaccine uptake and testing rate.

Based on this map, member states should apply measures regarding **travel to and from dark red areas**, where the virus is circulating at very high levels. They should in particular discourage all non-essential travel and require persons arriving from those areas who are not in possession of a vaccination or recovery certificate to undergo a test prior to departure and to quarantine after arrival. Certain exceptions to these measures should apply to travelers with an essential function or need, cross-border commuters and children under the age of 12.

Note: this briefing is only intended as a general statement and is not legal advice. Please feel free to contact your usual point of reference at Jacobacci or send an email to infotorino@jacobacci-law.com

Libera circolazione e COVID-19: il nuovo approccio del Consiglio dell'Unione Europea

In data 25 gennaio 2022, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una raccomandazione per l'azione di un approccio coordinato finalizzato ad agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19. La raccomandazione risponde al notevole aumento della copertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificato COVID digitale dell'UE e sostituisce la raccomandazione precedentemente vigente.

Ai sensi della nuova raccomandazione, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2022, le misure contro la COVID-19 dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato della persona piuttosto che della situazione a livello regionale, ad eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata. Ciò significa che il fattore determinante dovrebbe essere la vaccinazione, il test o la guarigione di un viaggiatore in relazione alla COVID-19, attestati da un certificato COVID digitale dell'UE valido.

Approccio basato sulla persona

I viaggiatori in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE valido non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni alla libera circolazione. Un certificato COVID digitale dell'UE valido comprende:

- un **certificato di vaccinazione** per un vaccino approvato a livello europeo, se sono trascorsi almeno 14 giorni e non più di 270 dall'ultima dose del ciclo di vaccinazione primario o se la persona ha ricevuto una dose di richiamo; gli Stati membri potrebbero inoltre accettare certificati di vaccinazione per vaccini approvati dalle autorità nazionali o dall'OMS
- un **risultato negativo del test** PCR ottenuto non più di 72 ore prima del viaggio o un test antigenico rapido negativo ottenuto non più di 24 ore prima
- un **certificato di guarigione** in cui si attesta che non sono trascorsi più di 180 giorni dalla data del primo risultato positivo del test

Le persone che non sono in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE potrebbero essere tenute a sottoporsi a un test prima dell'arrivo o entro 24 ore da esso. I viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, i lavoratori transfrontalieri e i minori di età inferiore ai 12 anni dovrebbero essere esentati da tale obbligo.

Mappa delle regioni dell'UE

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) dovrebbe continuare a pubblicare una mappa delle regioni degli Stati membri che indichi il rischio potenziale di infezione secondo un sistema a semaforo (verde, arancione, rosso, rosso scuro). La mappa dovrebbe basarsi sul tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni, sulla copertura vaccinale e sul tasso di test effettuati.

In funzione di questa mappa, gli Stati membri dovrebbero applicare misure riguardanti i **viaggi verso le zone rosso scuro e in provenienza dalle stesse**, in cui la circolazione del virus è molto elevata. In particolare, dovrebbero scoraggiare tutti i viaggi non essenziali e imporre alle persone provenienti da tali zone che non siano in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione di sottoporsi a un test prima della partenza e a quarantena dopo l'arrivo. Alcune eccezioni a queste misure dovrebbero applicarsi ai viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, ai lavoratori transfrontalieri e ai minori di età inferiore ai 12 anni.

Nota: la presente non costituisce parere legale. Per maggiori informazioni, non esitate a contattare il vostro consueto contatto dello studio o inviate un'email a infotorino@jacobacci-law.com.